



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AD AZIONI DI FORMAZIONE CON VINCOLO OCCUPAZIONALE "FORMARE PER OCCUPARE" - PROGRAMMA REGIONALE FSE + 2021-2027 REGIONE LIGURIA, PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE, OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.1.

AVVISO "FORMARE PER OCCUPARE"

FAQ

(agg.te al 31/10/2023)

1) DOMANDA: in riferimento all'avviso siamo a richiedere la seguente specifica: - nel paragrafo 5.2 è scritto: "Non sono ammissibili interventi su: ① tematiche medico-sanitarie ② attività formativa obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge." la figura del manutentore del verde, inserita nel repertorio è normata ai sensi della legge 154/2016, ma non si configura come un obbligo di legge. Si chiede conferma di poter quindi presentare tale figura professionale.

RISPOSTA: in relazione alla figura di manutentore del verde non si ravvisano elementi ostativi alla presentazione della candidatura.

2) DOMANDA: riguardo all' "Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni di formazione con vincolo occupazionale". Al punto 13 dovrebbe essere citato il termine per la presentazione delle proposte, ma non lo trovo.

RISPOSTA: in merito al quesito relativo alla scadenza temporale per la presentazione delle candidature relativamente all'Avviso " Formare per Occupare" si rimanda al Par. 9 del Bando in cui si precisa che non è prevista scadenza temporale. Le candidature ammissibili verranno finanziate, con modalità a sportello, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3) DOMANDA: molte aziende hanno espresso la necessità di inserire negli organici la figura del repertorio professionale Regione Liguria: Animatore socio educativo -Codice ateco: 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE.

La scheda dell'Animatore socio educativo nel repertorio ligure delle professioni prevede un percorso formativo annuale di 1000 ore mentre l'avviso in oggetto prevede una durata massima per i corsi di formazione di 600 ore ma specifica anche che è ammessa la presentazione di progetti con un numero superiore di ore, se adeguatamente motivato. (pag 8/9 punto 5.2)

RISPOSTA: rispetto al quesito posto si rileva che alcuni riferimenti citati nella mail in calce sono relativi all'Avviso Formazione continua e permanente_Linea C, che dal 28/11/2022 è cessato in considerazione del nuovo Bando a valere sul PO FSE+ 2021/2027 "Formare per occupare".

Quanto alla domanda, dunque, si ritiene si faccia riferimento alla nuova Iniziativa.

Relativamente alla previsione citata al punto 5.2 rispetto alla possibilità di derogare alla durata del Percorso, si legge che "*potranno essere ammesse in sede di valutazione dell'operazione solo se adeguatamente motivate e giustificate*"; in tal senso la deroga deve essere sottoposta al Nucleo di valutazione nominato che può esprimersi in sede di istruttoria.

Inoltre, si deve porre l'attenzione al paragrafo successivo, in cui si legge che "*Non sono ammissibili interventi su: ① tematiche medico-sanitarie ② attività formativa obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*", tematiche che potrebbero interessare la figura di Animatore socio educativo - Codice ateco: 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE. Nel caso sarebbero necessarie le opportune precisazioni da parte dei competenti servizi per valutarne la fattibilità.

4) DOMANDA: si trasmettono i seguenti quesiti:

1) docenti di fascia A (titolari con esperienza decennale nella formazione interna) possono essere coinvolti nella formazione in luogo di quelli di fascia B, ovviamente a parità di UCS riconosciuta?

- 2) l'UCS per il tirocinio curriculare si applica al n° di ore previste come percorso (es: a 90 ore per un corso da 300 ore) oppure per le ore di tirocinio erogate (es: 900 ore nel caso in cui 10 allievi effettuino 90 ore ciascuno)?
- 3) l'UCS per ora/destinatario si applica sia per le ore di lezione che per le ore di tirocinio (es: 300 ore per un corso da 210 ore + 90 di tirocinio)?

RISPOSTA: in merito ai quesiti posti si rimanda al Par. 5.2 *Parametri di riferimento dell'avviso*

- 1) è possibile utilizzare personale docente di fascia superiore, a parità di costo
- 2) le ore di tirocinio curriculare si intendono riferite al massimo del 30% delle ore del corso
- 3) Le Ucs Ora/Destinatario si intendono riferite al numero dei destinatari (da minimo 8 a massimo 15)*per il numero delle ore previste per la totalità del percorso.

5) DOMANDA: in merito al Formulario per la presentazione della candidatura, vorrei qualche chiarimento sul Par.11 ove si richiede di indicare eventuali docenti di Fascia B, allegandone i cv. Nello specifico: l'inserimento dei docenti-comporta una maggiore attribuzione di punteggio per la candidatura?-comporta vincoli nella eventuale contrattualizzazione economica degli stessi, considerando che esiste un parametro massimo di costo orario per la fascia B?-sarà comunque possibile sostituire i docenti indicati qualora nella realizzazione delle attività dovessero intervenire difficoltà?-Dovranno essere sostituiti da docenti sempre di fascia B, oppure sarà possibile sostituirli con docenti di fascia A o C? -docenti di fasce A o C non vanno inseriti in alcun punto del formulario o del Par.11 stesso? Vedo infatti una tabella per "Profili professionali impiegati diversi dai docenti" e un'altra per "Nominativi dei docenti di fascia B".

RISPOSTA: in riferimento ai quesiti posti, si fa presente che l'Avviso al par. 5.2 dell'Avviso si prevede espressamente l'impiego di personale docente con requisiti riconducibili alla Fascia B, come da circolare ministeriale n.2 del 2 febbraio 2009; pertanto il personale coinvolto deve avere le caratteristiche previste.

E' possibile sostituire i docenti, di fascia superiore a parità di costo, come previsto dal manuale di gestione (par 4.5.9) fermo restando i requisiti professionali della fascia di riferimento. L'elenco dei docenti deve essere inserito nella tabella "Nominativi dei docenti di fascia B" inserita in formulario.

6) DOMANDA: Cosa succede se un corsista che fa parte del 60% delle assunzioni post corso dovesse venir licenziato durante il periodo di prova? Quanti corsisti possono essere seguiti da un tutor?

RISPOSTA: in merito al quesito ricevuto si rimanda a quanto descritto dal "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione" (prorogato con DGR. n 912/2022) che al par. 4.5.20 "Monitoraggio degli esiti delle politiche formative" riporta che "I soggetti attuatori hanno il compito di effettuare un'unica rilevazione al fine di riportare la situazione occupazionale di ogni singolo partecipante sia a 30 che a 180 giorni dal momento in cui quest'ultimo lascia il corso (...). Tale situazione (a 30 e a 180 giorni) va resa, in ogni caso, disponibile sul sistema informativo FpOpen/Golfo". Pertanto l'esito occupazionale è da considerarsi positivo quando l'assunzione è ancora in essere nei tempi indicati. Per quanto riguarda il tutor si rimanda a quanto stabilito dal Manuale di cui sopra e specificatamente al par. 4.5.12.

7) DOMANDA: 1. Se il licenziamento fosse dovuto a giusta causa, per esempio il corsista/dipendente non si reca sul posto di lavoro senza darne né preavviso né motivazione, determinando così il proprio licenziamento, cosa comporterebbe all'atto della verifica circa l'occupabilità?
2. Quanti corsisti può seguire un tutor?

RISPOSTA 1) : L'esito occupazionale è da considerarsi positivo quando l'assunzione è ancora in essere nei tempi indicati. In tal senso a nulla rileva il motivo dell'assenza del lavoratore (per es. licenziamento) in quanto la rilevazione nelle dette tempistiche sarà negativa.

RISPOSTA 2) : al paragrafo 4.5.12 si dispone che "È, inoltre, opportuno che il soggetto attuatore non destini più di due allievi contemporaneamente a svolgere il medesimo stage nella stessa azienda"; ne consegue che il numero di allievi seguiti dalla medesima azienda è 1 o 2.

8) DOMANDA: Per quanto riguarda l'area di attuazione, se l'azienda che si impegna ad assumere ha due sedi in aree di attuazione differenti, è possibile fare due edizioni una su ogni area di attuazione?

RISPOSTA: l'impresa può stipulare un unico Accordo prevedendo l'assunzione presso sedi differenti, a nulla rilevando la necessità di separare i Corsi per edizione. Si rimanda per quanto riguarda le edizioni al par. 6 Operazioni e progetti.

9) DOMANDA: Tra le imprese coinvolte il titolare dell'impresa ricopre anche il ruolo di Presidente Protempore e legale del ns ente formativo accreditato, la carica è protempore e non comporta alcun compenso o utile dall'attività svolta dall'ente

RISPOSTA: rispetto alla situazione descritta non si rilevano elementi ostativi a procedere, fatto salvo il rispetto dei vincoli assunzionali come da Accordo sindacale intercorrente con le Aziende interessate.

10) DOMANDA: Buongiorno, riguardo all' Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni di formazione con vincolo occupazionale - Formare per occupare, relativamente al punto 8.1 dell'avviso, "Soggetti proponenti", può un organismo formativo accreditato solo per la macrotipologia "Formazione per tutto l'arco della vita", presentare candidatura?

RISPOSTA: il par. 8.1 citato prevede che l'organismo formativo che possa presentare domanda sia accreditato, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 22/01/2010 e s.m.i., per entrambe le macrotipologie formative proposte sia "Formazione per tutto l'arco della vita" che "Formazione superiore.

11) DOMANDA: in riferimento all'avviso in oggetto, si richiede se sia disponibile un modello per la dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui al pto 5 avviso, analogamente a quanto predisposto per il precedente avviso "Linea c".

RISPOSTA: non è previsto un modello di dichiarazione già predisposto; è possibile riadattare il Modello previsto per il precedente Bando Linea C con le dovute modifiche.

12) DOMANDA: Nel bando oneri e obblighi sono in capo all'ente proponente; nel caso l'ente rispettasse tutti le procedure per la presentazione gestione e rendicontazione del progetto, portandolo a compimento ma le

aziende promotrici, quelle che si impegnano ad assumere almeno il 60% degli allievi che terminano il corso e che sono considerati idonei, non potessero assumere i formati per cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio, fallimento, o blocco delle assunzioni, ecc.), quali sono le conseguenze rispetto ai costi che l'ente ha sostenuto? Il bando riporta quanto segue: il mancato rispetto degli impegni assunzionali di almeno il 60% degli allievi formati, comporta la revoca totale del finanziamento. Unicamente nel caso in cui per motivi di forza maggiore le imprese si trovino nell'impossibilità di rispettare l'impegno assunzionale nella percentuale di almeno il 60%, su istanza sottoscritta da tutti i soggetti firmatari dell'accordo, l'amministrazione concedente potrà procedere all'erogazione del finanziamento pubblico con la seguente modalità:

-il 70% per la formazione erogata dall'organismo formativo;

-a seconda della percentuale di inserimento occupazionale erogazione dell'ulteriore finanziamento pubblico come segue:

-inserimento di almeno il 40% idonei: + 20% finanziamento pubblico

-inserimento di almeno il 20% idonei: + 10% finanziamento pubblico

-inserimento inferiore al 20% idonei: nessun ulteriore finanziamento pubblico.

La comprovata rinuncia all'offerta di lavoro da parte dell'allievo individuato, in mancanza di altri allievi idonei, equivale, ai fini degli esiti occupazionali, ad una avvenuta assunzione. Questo significa che a fronte della totale mancata assunzione determinata da comprovati motivi di forza maggiore al massimo l'ente si vede rimborsato il 70% dei costi sostenuti? Quali sono per Alfa alcuni esempi di motivi di forza maggiore che potrebbero impedire alle aziende di assumere?

L'ente e le aziende promotrici andranno a costituire una ATI /ATS. ALFA riconoscerrebbe un'eventuale fideiussione stipulata dai soggetti proponenti con beneficiaria ALFA a garanzia dell'assunzione? In caso affermativo verrebbero riconosciuti e di conseguenza saldati i costi sostenuti dall'ente nel caso in cui le aziende non procedessero alle assunzioni per cause di forza maggiore? In seguito alla presentazione dell'operazione ed alla sua approvazione da parte di Alfa l'ente può presentando polizza fideiussoria ottenere un anticipo del contributo concesso? In caso affermativo a quanto ammonta la percentuale di anticipo sul totale del costo del progetto? Si possono presentare più operazioni? Faccio questa domanda perché è possibile che l'ente presenti ad aprile un'operazione composta da un solo progetto e che poi nei mesi successivi altre aziende dimostrino interesse per questo bando di conseguenza l'ente potrebbe trovarsi nella situazione di presentare un'altra operazione all'interno della quale trova spazio un solo progetto.

RISPOSTA: 1) Per forza maggiore si intendono eventi straordinari ed imprevedibili, come da normativa vigente del Codice civile. Le fattispecie per le quali si richiede una valutazione circa i motivi configuranti le cause di forza maggiore vanno dimostrate attraverso idonea documentazione. Nel caso di dimostrata "forza maggiore" verrà applicato quanto previsto nell'Avviso. 2) E' possibile stipulare una fidejussione nelle modalità e termini previsti dal Manuale di gestione vigente; per quanto concerne il riconoscimento della spesa in caso di mancato rispetto degli impegni assunzionali si rimanda a quanto previsto dall'Avviso pag 10 e 11 dell'Avviso e riportato nella precedente domanda. 3) Si rimanda al par. 19 "Flussi Finanziari" dell'Avviso che riporta come il contributo pubblico erogato segua le modalità previste dall'art. 10 delle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi (...)" prorogate in via transitoria con DGR. n. 612/2022. Essendo le attività a carattere annuale, la percentuale dell'anticipo è calcolata sul 60% del contributo concesso. 4) E' possibile presentare, come riportato dal par. 6 "Operazioni e Progetti" una sola Operazione per

candidatura contenente al massimo due progetti. Non vi sono limiti al numero di candidature presentate per singolo Ente.

13) DOMANDA: nella fase di studio dei fabbisogni professionali delle imprese di costruzioni operanti nella Città Metropolitana di Genova emerge che, indipendentemente dalla dimensione, molte usufruiscono di agenzie di lavoro in somministrazione autorizzate da Anpal. Siamo, pertanto, a chiedere in risposta al paragrafo 5.3 Accordo per l'assunzione dell'Avviso in oggetto se è ammissibile la presentazione di accordi stipulati tra agenzie di lavoro in somministrazione e organizzazioni sindacali di categoria. L'agenzia di lavoro in somministrazione può partecipare ad ATS con capofila ente di formazione accreditato? Durante la realizzazione dell'operazione (a corso iniziato), possono essere inserite "nuove" aziende non presenti nella fase di candidatura che presentano a loro volta accordo per l'assunzione, subentrando ad altre aziende presenti durante la candidatura?

Nel già citato paragrafo 5.3 Accordo per l'assunzione dell'Avviso in oggetto viene indicata la possibilità di una parziale all'erogazione del finanziamento pubblico concesso, anche nel caso del mancato rispetto degli impegni assunzionali. Unicamente nel caso in cui per motivi di forza maggiore le imprese si trovino nell'impossibilità di rispettare l'impegno assunzionale nella percentuale di almeno il 60%, su istanza sottoscritta da tutti i soggetti firmatari dell'accordo. Quindi in presenza di documentazione sottoscritta da tutte le parti che originariamente hanno firmato l'accordo di assunzione da cui si evince la motivazione per cui non possa essere rispettato quanto dichiarato in fase di candidatura, viene parzialmente erogato il finanziamento secondo le modalità indicate nell'avviso stesso?

RISPOSTA: - l'agenzia per lavoro, come nella vs richiesta, non è prevista nell'Avviso, la stessa può partecipare all'ATS solo se, come previsto dal par. 8 "Soggetti Proponenti": agisce come impresa firmataria dell'accordo e si impegna all'assunzione con contratto a tempo indeterminato/apprendistato o tempo determinato per stessa al pari di una impresa/azienda. - Non è possibile la sostituzione delle aziende con le quali sono stati stipulati gli accordi per l'assunzione per diversi motivi: in primis perchè è un accordo sottoscritto tra soggetti specifici che si sono impegnati all'assunzione; perchè tale accordo è oggetto di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento; perchè non è previsto nell'Avviso. - Per forza maggiore si intendono eventi straordinari ed imprevedibili, come da normativa vigente del Codice civile. Le fattispecie per le quali si richiede una valutazione circa i motivi configuranti le cause di forza maggiore vanno dimostrate attraverso idonea documentazione. Nel caso di dimostrata "forza maggiore" verrà applicato quanto previsto nell'Avviso.

14) DOMANDA: Quante candidature può presentare l'ente di formazione?

RISPOSTA: ogni candidatura può contenere una sola operazione, come da par. 6 "Operazioni e Progetti". Non vi è limite fra le singole candidature proposte dal singolo ente.

15) DOMANDA: C'è un numero di allievi minimo che deve essere mantenuto durante l'attività formativa?

RISPOSTA: Il numero minimo previsto al par. 5.2 Parametri di riferimento prevede un numero minimo di 8 partecipanti, in caso di ulteriori dimissioni allievi fare riferimento al par. 4.5.15 Variazione Allievi contenuto nel "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria" approvato con decreto Dirigenziale n. 5117/2016 e ss.mm.ii., confermato, in via transitoria, per la programmazione PR FSE+ 2021/2027 con dGr 612/2022, come previsto dall'Avviso.

16) DOMANDA: E' previsto il rimborso mensa all'allievo (in caso di svolgimento di 7/8 ore giornaliere)?

RISPOSTA: Fermo restando che la rendicontazione a UCS è omnicomprensiva dei costi previsti, si richiama il par. 4.3.6 Servizio Mensa nel "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria" approvato con decreto Dirigenziale n. 5117/2016 e ss.mm.ii., confermato, in via transitoria, per la programmazione PR FSE+ 2021/2027 con dGr 612/2022, come previsto dall'Avviso.

17) DOMANDA: E' possibile sostituire l'azienda che assumerà un discente alla fine del corso? Quindi un'azienda diversa rispetto all'accordo per l'assunzione firmato in fase di proposta progettuale?

RISPOSTA: Non è possibile la sostituzione delle aziende con le quali sono stati stipulati gli accordi per l'assunzione in quanto gli stessi sono sottoscritti tra soggetti specifici che si sono impegnati all'assunzione; inoltre tale accordo è oggetto di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento. Si evidenzia che tale possibilità non è prevista nell'Avviso.

18) DOMANDA: Nel caso di progetto formativo che prevede le attività necessarie al conseguimento di patenti D e CQC per conduzione di mezzi pubblici, visto il rilevante costo delle lezioni teoriche e pratiche, è possibile:
-Scorporare il costo dell'esame previsto per il conseguimento delle patenti e lasciarlo a carico dei partecipanti?
- Prevedere un contributo economico integrativo da parte dei partecipanti per il costo delle lezioni?

RISPOSTA: - I costi previsti dal Bando sono relativi a Formazione e Tirocinio in relazione alle Azioni finanziabili stabilite. Eventuali costi per esami da sostenere presso Soggetti esterni (es. Motorizzazione) non sono compresi nel presente Bando.
- Non è previsto che i partecipanti intervengano con cofinanziamenti privati integrativi.

19) DOMANDA: al paragrafo 8 soggetti proponenti vengono indicati due accreditamenti "formazione per tutto l'arco della vita" e "formazione superiore", è obbligatorio averli entrambi o è sufficiente possederne uno?

RISPOSTA: si consiglia di consultare le faq, al punto 10), pubblicate sul sito di Alfa Liguria alla pagina dedicata all'avviso di riferimento.

20) DOMANDA: Le imprese firmatarie dell'accordo sindacale per l'assunzione devono avere sede in Regione Liguria?

RISPOSTA: nell'avviso di riferimento al par. 4 si descrivono le finalità dell'Iniziativa, tra cui quelle di "qualificare e/o specializzare sulla base dei profili professionali richiesti direttamente dalle imprese del territorio; favorire il tessuto socioeconomico nel reperimento di persone con specifiche competenze da inserire nel proprio organico". Ciò significa che è necessario che l'impresa/e firmataria/e dell'accordo abbia almeno una sede operativa in Liguria. Resta fermo il rispetto del target dei Destinatari che prevede "I destinatari degli interventi sono i disoccupati, persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria, come previsti dalle normative vigenti".

21) DOMANDA: Al capitolo 5.3 Accordo per l'assunzione dell'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AD AZIONI DI FORMAZIONE CON VINCOLO OCCUPAZIONALE "Formare per occupare" al punto e) " Essere sottoscritto dal legale rappresentante/i del soggetto/i che assume l'impegno assunzionale e dai rappresentanti sindacali d'impresa (RSU) o da almeno due delle Associazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative di livello territoriale, comunque non inferiore a quello provinciale, firmatarie del C.C.N.L. di riferimento.

Nel caso in questione i Segretari Regionali e Provinciali delle Associazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative firmatarie dei CCNL di riferimento sono amministratori dell'ente e a rotazione. E' possibile fare riferimento direttamente alle tre Confederazioni territoriali CISL, CGIL e UIL o alle rappresentanze sindacali di categoria del settore di pertinenza al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Genova?

RISPOSTA: Visto l'aspetto di maggior tutela per il buon esito del percorso assunzionale, avendo valenza la firma delle parti sindacali così come descritto, non si ravvisano motivi ostativi per procedere alla sottoscrizione.

22) DOMANDA: Buongiorno, in merito all'Avviso in oggetto si pone il seguente quesito: una azienda interessata ad avviare percorsi formativi per autista di mezzi pubblici ha come prassi interna quella di assumere tale profilo mediante contratto di apprendistato professionalizzante. L'Avviso, al paragrafo dedicato all'accordo che deve essere siglato con le OOSS, tra i tipi di contratto prevede anche questo. E' possibile quindi indicare come requisito di accesso l'essere in possesso di una età tale da consentire successivamente al corso tale tipo di assunzione? E' inoltre da segnalare che l'autista di mezzi pubblici deve conseguire una patente che non è possibile ottenere prima dei 21 anni...questo requisito di età minima per l'accesso al corso sarà quindi obbligatorio.

RISPOSTA: Ai sensi di quanto indicato dall'Avviso di riferimento al Paragrafo 5.3, relativo all'accordo per l'assunzione, alla lettera d) si precisa che l'inserimento in azienda potrà avvenire anche tramite contratto di apprendistato.

Inoltre, l'Avviso non vieta alle imprese di stabilire ulteriori requisiti per accedere al corso, pertanto l'azienda interessata potrà prevedere il possesso di una determinata età, quale condizione al fine di poter partecipare al corso di autista di mezzi pubblici.

Si precisa infine che, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.n. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere rivolto a giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni compiuti, al fine di apprendere un mestiere o conseguire una qualifica professionale.

23) DOMANDA: una azienda interessata ad avviare percorsi formativi per autista di mezzi pubblici ha come prassi interna quella di assumere tale profilo mediante contratto di apprendistato professionalizzante. L'Avviso, al paragrafo dedicato all'accordo che deve essere siglato con le OOSS, tra i tipi di contratto prevede anche questo.

E' possibile quindi indicare come requisito di accesso l'essere in possesso di una età tale da consentire successivamente al corso tale tipo di assunzione?

E' inoltre da segnalare che l'autista di mezzi pubblici deve conseguire una patente che non è possibile ottenere prima dei 21 anni...questo requisito di età minima per l'accesso al corso sarà quindi obbligatorio.

RISPOSTA: ai sensi di quanto indicato dall'Avviso di riferimento al Paragrafo 5.3, relativo all'accordo per l'assunzione, alla lettera d) si precisa che l'inserimento in azienda potrà avvenire anche tramite contratto di apprendistato.

Inoltre, l'Avviso non vieta alle imprese di stabilire ulteriori requisiti per accedere al corso, pertanto l'azienda interessata potrà prevedere il possesso di una determinata età, quale condizione al fine di poter partecipare al corso di autista di mezzi pubblici.

Rimane in capo all'impresa l'onere di verificare e rispettare altri eventuali requisiti previsti dalla tipologia di contratto di assunzione che intende stipulare e relativa normativa di riferimento.

24) DOMANDA: una azienda di rilevanti dimensioni con sede centrale a Genova necessita di assumere tecnici per svolgere attività che prevedono il contatto con personale di aziende clienti con sede in Italia.

Il personale, di difficile reperimento in Italia, si può identificare più facilmente tra persone provenienti dall'estero che però devono esser formate per parlare la lingua italiana anche con conoscenza di termini tecnici e per sapere gestire la relazione e la comunicazione con i clienti.

Considerando la disponibilità dell'azienda all'impegno assunzionale sarebbe utile presentare un progetto sull'Avviso in oggetto ma con una percentuale del 50% di stage quindi maggiore di quella prevista dall'Avviso che indica un massimo del 30%. Le ragioni di ciò risiedono nel fatto che, fermo restando il valore della formazione teorica, il vero consolidamento delle competenze in questo caso avverrebbe in modo determinante nella dimensione on the job.

A fronte di quanto sopra si chiede dunque di poter derogare al massimo del 30% di stage arrivando ad un 50%. In caso contrario sarebbe necessario proporre una quantità di ore di teoria eccessiva per arrivare a d un a giusta durata dello stage.

RISPOSTA: l'avviso di riferimento stabilisce, al punto 5.2, l'articolazione delle attività formative fra la quali la possibilità di ricomprendere un tirocinio curriculare (o stage) nella percentuale massima del 30% delle ore corso.

Si rammenta, inoltre, quanto previsto al punto 14.2 "requisiti di ammissibilità" in cui, al punto g), si stabilisce che le proposte, a pena di inammissibilità, dovranno rispondere a quanto previsto al punto 5.

25) DOMANDA: in caso di dimissioni di un allievo durante il periodo di assunzione in azienda, questa casistica viene comunque considerata negativa ai fini dell'assolvimento, o essendo non imputabile "al volere" aziendale è da considerarsi assolto l'obbligo assunzionale per questa persona?

RISPOSTA: l'esito occupazionale è da considerarsi positivo quando l'assunzione è ancora in essere nei tempi indicati. In tal senso a nulla rileva il motivo dell'assenza del lavoratore in quanto la rilevazione nelle dette tempistiche sarà negativa. Ai fini del calcolo dell'esito occupazionale, in caso di particolari situazioni di contesto, sarà possibile produrre specifiche relazioni in merito. Restano ferme le particolari casistiche previste dal Bando a pagg. 10/11.

26) DOMANDA: al paragrafo 7 viene scritto:"7. Destinatari -I destinatari degli interventi sono i disoccupati, persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria, come previsti dalle normative vigenti" Rispetto al profilo presentato e motivandolo con le esigenze assunzionali dell'azienda è possibile inserire il limite di età, esempio 35/40 anni? - se l'azienda è interessata a fare alcune parti di docenza, è possibile incaricare un esperto aziendale?

RISPOSTA: l'Avviso non vieta alle imprese di stabilire ulteriori requisiti per accedere al corso, pertanto l'azienda interessata potrà prevedere il possesso di una determinata età, quale condizione al fine di poter partecipare al corso.

Rispetto alla richiesta di prevedere alcuni parti di docenza effettuata dall'azienda non si rilevano elementi ostativi a procedere, fatto salvo il rispetto il vincolo del possesso del requisito riconducibile alla Fascia B.